

Bruxelles, 12 dicembre 2017
(OR. en)

Fascicolo interistituzionale:
2016/0276 (COD)

15553/17
ADD 2

CODEC 2045	EDUC 448
ECOFIN 1105	SOC 800
POLGEN 165	EMPL 612
COMPET 864	EF 335
RECH 416	AGRI 687
ENER 506	TELECOM 350
TRANS 548	UEM 343
ENV 1054	JAI 1182

NOTA PUNTO "A"

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Consiglio
Oggetto:	Progetto di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 1316/2013 e (UE) 2015/1017 per quanto riguarda la proroga del Fondo europeo per gli investimenti strategici e l'introduzione del potenziamento tecnico di tale fondo e del polo europeo di consulenza sugli investimenti (prima lettura) - Adozione dell'atto legislativo = Dichiarazioni

Dichiarazione del Consiglio sulla governance

Il Consiglio non considera la presenza di un esperto nominato dal Parlamento europeo alle riunioni del comitato direttivo una pratica comune per i meccanismi di finanziamento. Rammenta che, in ogni caso, un tale esperto non dovrebbe partecipare al processo decisionale dell'organo interessato.

In tale contesto il Consiglio richiama l'attenzione sul fatto che, nella fattispecie, il requisito fondamentale del comitato direttivo ai fini del processo decisionale è l'unanimità dei suoi membri aventi diritto di voto.

Dichiarazione di Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Paesi Bassi, Regno Unito, Repubblica ceca, Slovenia e Svezia sul reimpiego di rimborsi ed entrate provenienti da strumenti finanziari istituiti nell'ambito del precedente QFP

Il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione contiene regole chiare in merito all'eventuale impiego dei rientri di capitale da strumenti finanziari. A norma dell'articolo 140, paragrafo 6, i rimborsi annuali a strumenti finanziari possono essere utilizzati unicamente per lo stesso strumento finanziario o la stessa garanzia di bilancio, mentre le entrate sono iscritte nel bilancio come entrate generali.

Nel contesto delle discussioni in corso sulla revisione del regolamento finanziario, l'orientamento generale del Consiglio non propone modifiche a tale regola generale. In base a una nuova disposizione proposta all'articolo 202, paragrafo 2, potrebbe essere possibile riassegnare un importo ancora da liquidare delle entrate con destinazione specifica ai sensi di un atto di base di cui è prevista l'abrogazione o la scadenza a un altro strumento finanziario che persegue obiettivi analoghi; tale disposizione costituisce tuttavia una chiara eccezione e deroga alla regola generale. Va inoltre osservato che tale disposizione non è ancora applicabile.

Di conseguenza, gli Stati membri summenzionati desiderano sottolineare che il finanziamento del FEIS 2.0 per un importo pari a 25 milioni di EUR tramite i rimborsi e le entrate provenienti dagli strumenti finanziari di cui alla rubrica 1a istituiti nell'ambito del precedente quadro finanziario pluriennale (QFP) costituisce un'eccezione assoluta e non dovrebbe in alcun modo essere visto come un precedente per il futuro trattamento di entrate e rimborsi provenienti da strumenti finanziari istituiti nell'ambito del precedente QFP. Eventuali future proposte sull'impiego dei rientri di capitale da strumenti finanziari dovrebbero essere pienamente allineate alla regola generale in materia di rimborsi e entrate contenuta nel regolamento finanziario.